



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 24.2023

Seregno, 18 settembre 2023

CIRCOLARI BREVI SETTEMBRE 2023

Proroga del superbonus al 31.12

La proroga della scadenza del superbonus al 31.12.2023 operata dal D.L. 104/2023 riguarda i soli **edifici unifamiliari e funzionalmente indipendenti**. Entro tale data, dunque, potranno essere sostenute le spese inerenti a detti interventi, con possibilità di agevolarle al 110%, purché il 30% dei lavori sia stato già terminato entro il 30/09/22. **Per il condominio**, invece, l'aliquota al 110% scade il 31.12 solo se la delibera dei lavori è stata approvata prima del 19.11.2022 con Cilas presentata entro il 31.12.2022 (in alternativa, delibera datata tra il 19.11 e il 24.11.2022 con Cilas entro il 25.11.2022 o, ancora, richiesta del titolo entro il 31.12.2022 per i lavori di demolizione e ricostruzione). Invece, il superbonus per il condominio è già al **90% dal 1.01.2023** se non ricorrono le citate condizioni e solo fino al 31.12.2023. Scattano poi di anno in anno le riduzioni al 70% e al 65%.

Invio spese sanitarie al sistema TS

Entro il 2.10.2023, i seguenti soggetti dovranno trasmettere al portale tessera sanitaria (TS) i dati delle spese sostenute dai clienti/pazienti nel 1° semestre 2023: medici, farmacie, strutture, operatori sanitari e, per la prima volta, anche infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologi. Il **31.10.2023** si chiuderà la finestra per regolarizzare il mancato o tardivo invio della comunicazione dei dati negli anni pregressi fino a quelle riferite al 1° semestre 2022, utilizzando la sanatoria per le irregolarità formali. Restano attive le sanzioni in caso omissione, errata o tardiva trasmissione dei dati al portale TS, con pena pecuniaria di 100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino a un massimo di 50.000, euro senza dunque applicazione del cumulo giuridico.

Iter finale della rottamazione-quater

Entro il 30.09.2023 verranno recapitate via Pec le restanti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenenti la liquidazione delle somme dovute per la rottamazione-quater (che una parte dei destinatari ha già ricevuto negli scorsi giorni).

In caso di presentazione di **domande distinte per i diversi carichi** a ruolo, verranno ricevute altrettante comunicazioni di liquidazione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'eventuale decadenza di uno dei piani di pagamento non ha alcun effetto sulla validità degli altri.

Se l'importo a ruolo è rappresentato da **sole sanzioni** tributarie o contributive, il vantaggio è massimo poiché avviene il sostanziale annullamento dell'importo da versare.

Ora si apre la fase rappresentata dai **pagamenti delle prime 2 rate**, in scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023, ciascuna pari al 10% del totale: gli effetti della definizione agevolata decadono nell'ipotesi che non si paghi anche solo una delle rate, fatto salvo il **ritardo (tollerato) di 5 giorni** per ciascuna delle scadenze. In caso di decadenza, il debitore torna a essere moroso con le conseguenze ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973, che prevede la **segnalazione all'agente della riscossione** da parte di enti pubblici, in caso di pagamento di crediti superiori a 5.000 euro.

Le **successive scadenze** sono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascuno dei 4 anni che vanno dal 2024 al 2027.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino